

LXXXVIII.

TORNATA DEL 30 MARZO 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Congedo* — *Relazione di petizioni* — *Seguito e fine della discussione degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomini » (n. 18)* — *Si approva un comma aggiuntivo all'art. 27 proposto dai senatori Serena e Bonasi* — *Il relatore, senatore Taiani, riferisce sul coordinamento del progetto* — *Si approva un ordine del giorno del senatore Todaro* — *Il relatore riferisce sulle petizioni relative al disegno di legge* — *Si discute il disegno di legge: « Modificazione all'art. 74 della legge elettorale politica (Schede) » (n. 139)* — *Parlano il senatore Pierantoni ed il presidente del Consiglio* — *Si rinviando allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Assegnazione di L. 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (n. 133) »; « Permuta di terre fra l'Orto botanico della regia università di Palermo, gli eredi del duca di Archirafi ed il Municipio di Palermo (n. 136) »; « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 (n. 141) »* — *Senza discussione si approvano poi i disegni di legge: « Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti » (n. 138) e « Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali ed altri provvedimenti doganali » (n. 137).*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del Tesoro, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio ed il sottosegretario di Stato per l'interno.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Briganti Bellini chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione di petizioni ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Spalletti.

SPALLETTI, relatore. La petizione n. 2 è di Giuseppe De Maria, usciere a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), che fa istanza al Senato perchè sia migliorata la condizione degli uscieri giudiziari.

Mancando però l'autenticazione della firma

del petente, per disposizione del nostro regolamento la petizione non può essere presa in considerazione. Senonchè nessun danno può venire nè al petente, nè ai suoi colleghi, perchè un progetto di legge sull'ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari trovasi allo studio presso la Commissione della Camera dei deputati, e si attende la relazione del deputato Facheris. Del resto la relazione in parola non contiene argomenti che non siano stati contemplati nel progetto governativo presentato alla Camera dal compianto guardasigilli senatore Costa nella tornata dell'11 aprile 1897. Quindi sulla petizione in parola viene proposto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 2 viene proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

SPALLETTI, *relatore*. Colla petizione n. 3, Gennaro ed Elisabetta, coniugi Centari, di Maddaloni, si querelano al Senato per denegato provvedimento amministrativo, il quale avrebbe consistito nel trasferimento in una provincia di Terra di Lavoro del loro figliuolo Vincenzo, guardia carceraria, ora addetto al carcere giudiziario di Ancona, trasferimento al quale credono gli dia diritto la seconda parte dell'art. 12 dell'ordinanza 6 luglio 1890, n. 7011.

La vostra Commissione per quanto a malincuore, deve rilevare che la detta petizione manca di qualsiasi autenticazione della firma voluta dall'art. 87 del regolamento del Senato.

Non potendosi lasciar cadere in dissuetudine una norma importantissima e di facile esecuzione, è giocoforza alla Commissione di proporre sopra questa petizione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Anche sulla petizione n. 3 è proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Griffini.

GRIFFINI, *relatore*. Colla petizione n. 5 la signora Matilde Caselli ricorre al Senato contro un provvedimento della pubblica sicurezza, del quale contesta la legalità, e precisamente contro l'asserito provvedimento di negarle senza motivo l'accesso alle tribune del Senato.

È strano come la signora Caselli, letterata di professione, e frequentatrice delle tribune delle Camere, abbia perduto di vista il disposto dell'art. 87 del regolamento del Senato, secondo il quale affinché possa tenersi per accertata l'autenticità di una petizione, e la maggiore età del petente, deve verificarsi l'una o l'altra delle condizioni nell'articolo medesimo enunciate. Nessuna di tali condizioni di facile adempimento si verifica in concreto. E soltanto per ciò sulla petizione deve essere proposto e si propone l'ordine del giorno.

La vostra Commissione però, mentre sa che a nessuna persona, la quale si attenga alle norme espresse nell'art. 100 del regolamento del Senato, si nega il detto accesso, non può credere, che, contro le disposizioni del nostro presidente e dei questori del Senato, gli agenti della pubblica sicurezza siansi permessi degli arbitrii. Ma è bene che dal presente cenno si venga a conoscere la doglianza elevata, perchè non ripetuta con le opportune prove, rimarrebbe priva di quegli effetti, che alle volte producono le insinuazioni non raccolte.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 5 è proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Di Castagneta.

DI CASTAGNETA, *relatore*. Petizione n. 16. — Il presidente, della Deputazione provinciale di Como a nome di quel Consiglio provinciale fa istanza al Senato perchè il disegno di legge per modificazioni alla legge sull'imposta di ricchezza mobile non sia approvato, od almeno sia modificato.

Colla petizione n. 46 poi il Consiglio provinciale di Como fa voti perchè nel nuovo disegno di legge sull'imposta di ricchezza mobile sia modificata l'attuale composizione delle Commissioni provinciali.

Essendo pendente innanzi l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge per modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile, la Commissione propone che entrambe queste petizioni siano depositate nell'archivio.

PRESIDENTE. Coloro che approvano il deposito negli archivi delle petizioni nn. 16 e 46 sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Griffini ha facoltà di parlare per riferire sulla petizione n. 24.

GRIFFINI, *relatore*. Il presidente della Società di mutuo soccorso fra i commessi di commercio della città e provincia di Bologna comunica al Senato le deliberazioni prese da un'assemblea popolare tenutasi in detta città nel giorno 17 giugno 1897, per iniziativa della Società medesima, con adesione di altre consorelle e di molti sodalizi.

L'assemblea:

1. fece voti perchè con una legge venga assicurato a vantaggio di tutti il riposo domenicale:

2. Fece voti affinchè le pubbliche amministrazioni ordinino la piena osservanza del riposo stesso ai propri dipendenti, salvo per i servizi che non possono essere sospesi;

3. Stabili la costituzione di una lega cittadina, i cui membri assumano l'obbligo di osservare il riposo domenicale;

4. Incaricò la propria Commissione esecutiva di presentare i suespressi voti al Governo, al Parlamento, alla provincia ed al comune e di curare la sollecita costituzione della lega cittadina.

Il presidente con la petizione in parola diede corso all'incarico avuto per quanto riguarda il Senato del Regno.

La vostra Commissione dovendo occuparsi del primo e del secondo voto, cioè della domanda di una legge che ingiunga a tutti il riposo festivo e dell'ordine alle pubbliche amministrazioni d'imporlo ai subalterni, dovette considerare la inopportunità di creare un nuovo vincolo alla libertà dei cittadini, il quale se fatto osservare rigorosamente, potrebbe riuscire in non pochi casi eccessivamente molesto e pregiudizievole e se trascurato, creerebbe il danno morale sempre derivabile dalla violazione delle leggi.

Per quanto possa desiderarsi la osservanza del riposo festivo, sembra alla vostra Commissione che non colle leggi, ma colle esortazioni di coloro che esercitano un'autorità morale e con le associazioni tendenti allo scopo debba essere ottenuta.

L'opinione pubblica che già si è impadronita dell'argomento e che vi esercitò fino ad un certo punto, la sua influenza, potrà ottenere in più ampia misura lo scopo; e se il desiderio

espresso nella petizione sarà universalmente riconosciuto plausibile, avrà soddisfazione fin dove ineluttabili necessità non l'impediscono, senza il bisogno di una coazione legale, che questa necessità mal potrebbe precisare. Anche le pubbliche amministrazioni, a parere della Commissione, debbono essere lasciate libere di conciliare nei vari casi l'opportunità del riposo festivo con le necessità del servizio.

Per queste considerazioni la vostra Commissione ha l'onore di proporvi sulla petizione in parola, l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 24, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il senatore Di Castagneta di riferire sulla petizione n. 31.

DI CASTAGNETA, *relatore*. Il presidente della Camera di lavoro di Parma e provincia, a nome di quel sodalizio, fa istanza al Senato, perchè sia modificato il disegno di legge per appalti di lavori pubblici alle Società cooperative.

La petizione pervenne al Senato quando questo aveva già respinto, nella tornata del 15 luglio 1897, il disegno di legge per modificazioni alla legge del 1889, riguardante gli appalti di lavori pubblici alle Società cooperative. La Commissione propone quindi, su questa petizione, l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 31 è proposto l'ordine del giorno puro e semplice,

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Di Castagneta.

DI CASTAGNETA, *relatore*. Petizione n. 33. — Il sindaco di Ferrara, a nome di quella amministrazione comunale e di altre nove, fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge: «Provvedimenti relativi agli agrumi».

La petizione giunse al Senato quando era già stato da questo approvato, nella tornata del 14 luglio 1897, il disegno di legge per le modificazioni relative agli agrumi.

La Commissione propone quindi anche su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Anche sulla petizione n. 33 è proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

GRIFFINI, *relatore*. Ora vengono sei petizioni, le quali, riguardando l'identico oggetto ed essendo appoggiate ai medesimi argomenti, io credo sia utile farle oggetto di una unica relazione. Così risparmio al Senato di udire per sei volte le medesime cose.

Si tratta delle petizioni nn. 34, 36, 39, 40, 41 e 45.

La Commissione delle petizioni trova attendibili in massima le ragioni svolte nelle sei petizioni del Consiglio notarile di Oristano, del Consiglio notarile di Modena e Pavullo, del Consiglio comunale di Dualchi, del Consiglio notarile di Siracusa, del Consiglio comunale di Terralba in provincia di Cagliari e del Consiglio comunale di Ghilarza, pure in provincia di Cagliari, perchè non sia dato corso alla proposta del signor ministro dell'interno, che gli attuali archivi notarili vengano aggregati a nuovi archivi nazionali, che si proporrebbe di creare in tutti i capoluoghi di provincia.

Le ragioni principali a cui si appoggiano le dette sei petizioni sono le seguenti:

L'accumulare moltissimi atti riguardanti materie disparate, per quanto si vogliano suddividere in sezioni, potrebbe facilmente produrre confusioni, dispersioni, spostamenti e lentezza nelle ricerche e richiederebbe negli impiegati un vasto corredo di cognizioni, non solo sulle materie delle quali si tratterebbe, ma ben anche sulla precisa lettura di documenti antichi.

È gelosa la conservazione dei documenti notarili, dai quali dipende la sicurezza di diritti e di patrimoni.

L'obbligare i cittadini i quali abbisognano di consultare documenti notarili a recarsi in città lontane e rimanervi forse per parecchi giorni, riescirebbe grave e sarebbe causa di malcontento.

L'accumulare moltissimi atti in un solo edi-

ficio renderebbe enorme il danno che potrebbe derivare da un incendio.

Le autorità pubbliche e gli studiosi di storia possono attingere notizie negli archivi notarili attuali e negli altri del Regno, con maggiore facilità di quello che se questi archivi venissero trasportati tutti nei capoluogo di provincia.

Non si potrebbe vedere con l'attuazione della proposta un vantaggio sufficiente per compensare le spese, i pericoli e i danni che dalla proposta medesima potrebbero derivare.

Questi, come dissi, sono gli argomenti che nelle sei petizioni sono fatti valere per chiedere che non venga tradotto in atto il pensiero del signor presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di eseguire cioè il trasporto degli archivi nei capoluogo delle provincie. La vostra Commissione deliberò il rinvio di tutte queste petizioni al ministro proponente, esternando il suo avviso che l'oggetto possa essere meritevole di più ampi studi.

La vostra Commissione ha ritenuto, dunque, in massima, buone le ragioni svolte nelle sei petizioni, per chiedere che non venga colorito il divisamento espresso dal signor ministro dell'interno, e appoggia quindi le petizioni.

In quanto poi al provvedimento che potrebbe essere del caso di prendere invece di quello che venne ideato, la vostra Commissione propone al Senato che abbia a rimettersi completamente agli studi che sarà per fare il Ministero. Quindi è duplice la nostra proposta: appoggiare le domande ed esprimere il nostro pensiero che non convenga di fare l'ideato trasporto, e rimettersi agli studi che sarà per fare il Ministero per quel provvedimento che dovesse sostituirsi a quello da principio ideato.

PRESIDENTE. Delle petizioni nn. 34, 36, 39, 40, 41, 45 la Commissione, oltre ad esprimere un parere genericamente favorevole, propone il rinvio al ministro dell'interno.

Domando al signor ministro dell'interno se accetta questo rinvio.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'accetto con riserva.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Griffini.

GRIFFINI, *relatore*. Colla petizione n. 35 il presidente della Congregazione di Carità di Venezia, a nome del Consiglio di amministrazione, e colle adesioni di altre Congregazioni, di carità, fa istanza al Senato perchè sia promulgata una legge a favore dell'infanzia abbandonata.

Scopo più santo e maggiormente reclamato non si potrebbe immaginare di quello di venire in soccorso di tanti bambini che per assoluta impotenza, o per colpa dei genitori, parenti o tutori sono spinti alla morte, o al delitto.

Se non che al conseguimento di questo fine provvede l'art. 55, lett. B della legge « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » secondo il quale, in occasione del concentramento delle istituzioni elemosiniere devesi coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, al fine del *soccorso e della tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione e l'avviamento ad un' arte o mestiere*. Questo il testo preciso dell'articolo di legge.

Inoltre non dovrebbe trascurarsi il riflesso che le condizioni della pubblica finanza ed i pesi dei contribuenti già gravissimi scongiurerebbero di aggravare di una nuova spesa, certo ingente, e senza limiti determinati, lo Stato per questo oggetto. Che se il citato articolo contiene un provvedimento limitato e non applicabile generalmente, e rapidamente, per fortuna la massa enorme dei beni destinati in Italia alla pubblica beneficenza porgerebbe mezzo di adottarlo in modo ben più efficace. Ma per ciò occorrerebbe una legge nuova, la quale allargasse la disposizione dell'art. 55 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

Finchè la legge non esiste, però, l'evidenza della necessità del provvedimento reclamato colla discorsa petizione, dovrebbe, ad avviso della vostra Commissione, indurre il Governo ad averlo specialmente di mira, ogni qual volta trattisi di concentramento delle istituzioni elemosiniere.

A complemento di questa breve relazione devo ricordare, che alcuni progetti di legge sulla infanzia abbandonata vennero presentati per iniziativa parlamentare all'altro ramo del Parlamento dai deputati Minelli e Conti; ma che

dopo percorsi alcuni stadi della procedura parlamentare, si arenarono negli anni 1894-95. Ciò premesso, viene proposto il rinvio della petizione N. 35 al signor ministro dell'interno, affinchè possa avervi riguardo nei casi di concentramento delle istituzioni elemosiniere, e veda se sia opportuno di proporre una nuova legge la quale allarghi il disposto dell'art. 55, di quella sulla pubblica beneficenza.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 35 è proposto il rinvio al ministro dell'interno.

Domando al signor ministro dell'interno se accetta il rinvio.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto con riserva.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

GRIFFINI, *relatore*. Colla petizione n. 38, il presidente della Congregazione di carità di Ferrara fa istanza al Senato perchè sia promulgata una legge a favore dell'infanzia abbandonata. Scopo identico proponendosi la Congregazione di carità di Venezia, colla petizione n. 35 testè riferita, la vostra Commissione fa per questa di Ferrara la stessa proposta del rinvio al signor ministro dell'interno, perchè possa avervi riguardo nei casi di concentramento delle istituzioni elemosiniere; e veda se sia opportuno di proporre una nuova legge la quali allarghi il disposto dell'art. 55 di quella sugli Istituti di pubblica beneficenza.

PRESIDENTE. Anche per questa petizione n. 38 la Commissione propone il rinvio al ministro dell'interno.

Il signor ministro accetta?

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Spalletti per riferire sulla petizione n. 44.

SPALLETTI, *relatore*. La petizione n. 44 è così concepita:

« La Deputazione provinciale di Perugia fa voti per una sollecita pubblicazione di una legge sulla caccia ».

Essendo questa legge insistentemente reclamata da molti anni, essendone evidente la necessità, la vostra Commissione propone il rinvio della petizione in parola al signor ministro di agricoltura, industria e commercio, esprimendo il desiderio che venga assecondata.

PRESIDENTE. Per la petizione n. 44 è proposto il rinvio al signor ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Il signor ministro accetta?

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Spalletti per riferire sulla petizione n. 48.

SPALLETTI, *relatore*. Petizione n. 48. — Alfonso Romano, da Aquila, fa istanza per un impiego od una gratificazione a cui ritiene di aver diritto per il servizio prestato nella regia marina.

Per il tassativo disposto degli articoli 86 e 88 del regolamento del Senato del Regno, la Commissione deve limitarsi a far conoscere la natura della domanda e sulla stessa deve proporre, come propone, l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 48 è proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Spalletti.

SPALLETTI, *relatore*. Colla petizione n. 51 la società di previdenza Vittorio Emanuele II fra gli operai di Reggio Emilia, coll'adesione di altre 209 associazioni, fa istanza al Senato perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge per l'istituzione di una Cassa pensione per gli operai.

La legge sulla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai, trovandosi in stato di relazione presso l'altro ramo del parlamento, il quale potrà occuparsene in breve, deve essere necessariamente proposto che la petizione di cui trattasi venga depositata negli archivi del Senato per essere comunicata all'Ufficio centrale, quando verrà

costituito, per l'esame del suddetto disegno di legge.

PRESIDENTE. La Commissione, per la petizione N. 51 propone il deposito nell'archivio.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

GRIFFINI, *relatore*. Colla petizione n. 53 il Consiglio comunale di Favara fa istanza al Senato perchè sia sollecitata la riforma delle circoscrizioni dei comuni di Sicilia, e quindi anche quella del detto comune.

La legge relativa presentata dal signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno nella tornata del 10 aprile 1897 trovandosi ora presso l'altro ramo del Parlamento.

Quindi dalla vostra Commissione viene proposto il deposito della detta petizione negli archivi del Senato, affinchè possa essere comunicata all'Ufficio centrale, quando verrà costituito per l'esame del disegno di legge in parola.

La vostra Commissione poi, convinta, non solo dell'opportunità, ma della necessità della legge, fa caldi voti che possa essere deliberata e al più presto eseguita.

PRESIDENTE. Sulla petizione n. 53 viene proposto il deposito negli archivi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Di Castagneta per riferire sull'ultima petizione.

DI CASTAGNETA, *relatore*. Con la petizione n. 54 un cittadino fa istanza perchè sia modificato il disegno di legge per assegni ai veterani delle guerre 1848-49.

A norma dell'art. 88 del regolamento del Senato, non può riferirsi su questa petizione perchè anonima.

PRESIDENTE. Sta bene. Per la petizione n. 54 che è anonima, non ha dunque luogo deliberazione.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomati » N. 18.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomati ».

Nella tornata di ieri rimase sospesa la discussione di un articolo aggiuntivo, proposto dai senatori Serena e Bonasi, e che è del seguente tenore:

« Il quarto della spesa che per effetto dell'art. 27 la provincia risparmia per il mantenimento dei mentecatti poveri, deve andare a scarico della sovrimposta provinciale ».

Prego l'Ufficio centrale di voler riferire sugli accordi intervenuti fra l'Ufficio stesso ed i proponenti.

CALENDA A. (*dell'Ufficio centrale*). I proponenti di questo articolo aggiuntivo hanno creduto di non accettare il suggerimento dell'Ufficio centrale cioè di presentarlo sotto la forma di un ordine del giorno, e quindi, essi, ritenuto che l'Ufficio centrale avesse considerato equo ed in conformità dell'economia delle nostre leggi amministrative il loro proposito, hanno deliberato di sottoporre il loro articolo aggiuntivo alla saviezza del Senato.

Noi ritenemmo che non fosse opportuno introdurre questo articolo nella legge in esame, perchè più che a questa si riferisce al sistema tributario delle provincie e de' comuni e si desidera anzitutto udire l'avviso del Governo.

Quindi senza pronunciarsi definitivamente il vostro Ufficio, attende di sapere quali siano i propositi del Governo sul presentato articolo aggiuntivo.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo aderisce alla proposta fatta dai senatori Serena e Bonasi, come ieri ha dichiarato. Rispetto alla sede di questa proposta, faccio osservare che, quantunque si tratti di sovrimposta, non si può dire estranea alla presente legge, con la quale si è modificato il contributo delle provincie e dei comuni per il mantenimento degli alienati nei manicomi.

Sotto questo punto di vista adunque la proposta potrebbe esser compresa in questa legge, ed il Governo non si oppone, ma lascia libero il Senato di decidere.

Se l'articolo sarà approvato si potrebbe coordinare più che in seguito all'art. 31 sul quale prese ieri la parola il senatore Serena, a quell'altro, cioè al 27, in cui si parla della ripartizione

delle spese fra provincie e comuni. Ma questa è questione di coordinamento.

SERENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Ringrazio innanzi tutto l'Ufficio centrale di avere anche oggi ripetute le dichiarazioni fatte ieri, cioè, che esso riconosce la equità della proposta presentata dal mio collega Bonasi e da me.

Come dissi ieri, e come già ho detto privatamente agli onorevoli membri dell'Ufficio centrale, la nostra proposta non è che una logica e necessaria conseguenza di quella da essi fatta e dal Senato approvata,

Parve all'Ufficio centrale che nella discussione di una legge pei manicomi si dovesse e si potesse apportare una importante innovazione alle disposizioni della legge comunale e provinciale relative alle spese per i mentecatti poveri.

Il Senato ha approvato la proposta dell'Ufficio centrale perchè ha riconosciuto essere non solo equo ma giusto, che non si debbano mantenere a carico della sola sovrimposta provinciale quelle spese le quali non si fanno soltanto a beneficio della classe dei proprietari di stabili.

Il principio affermato dal Senato con la votazione dell'articolo 27 del presente disegno di legge si dovrebbe applicare non solo alle spese che riguardano i mentecatti poveri, ma a tutte quelle altre che, pur ridondando a vantaggio di tutte le classi della cittadinanza, sono ora sopportate dalle provincie, le quali attingono, e allo stato della legislazione, non possono attingere se non all'unica sorgente della sovrimposta ai tributi diretti.

L'onor. sottosegretario di Stato per l'interno, ha anch'esso accettato la nostra proposta in massima, lasciando però libero il Senato di pronunciarsi in proposito.

Ora io spero che il Senato vorrà approvarla.

Con questa legge se da una parte non si è voluto favorire una classe di contribuenti, dall'altra non si è inteso certamente di aggravare la mano su tutti.

Se la nostra proposta non fosse accolta quale, ne sarebbe la conseguenza?

Non altro che questa:

I contribuenti continuerebbero a pagare la sovrimposta provinciale e comunale che ora,

pagano, e, oltre a ciò, il quarto della spesa pei mentecatti poveri che oggi addossiamo ai comuni.

Per effetto della legge del 1894 si può sovraimporre fino ad una lira, cinquanta centesimi dai comuni e cinquanta centesimi dalle provincie. Ora, se il quarto della spesa che addossiamo ai comuni non andrà a scarico della sovraimposta provinciale, i Consigli provinciali continueranno a votare nuove spese, giovandosi del risparmio considerevole ottenuto da questa legge, e i comuni, ai quali non diamo la facoltà di imporre una nuova tassa per far fronte alla spesa del mantenimento degli alienati poveri, o devono aumentare le tasse esistenti, o chiedere di eccedere la misura della sovraimposta.

Invece con la nostra proposta, se non altro, si riesce per il momento a conservare lo *statu quo*, salvo a vedere in seguito se occorran altre sanzioni legislative a tutela dei contribuenti e dei comuni contro i nuovi oneri.

Il quarto della spesa che le provincie risparmieranno deve andare a scarico della sovraimposta provinciale, e i comuni per provvedere alla nuova spesa, se non avranno mezzi propri troveranno un più largo margine nella sovraimposta ai tributi diretti.

Detto ciò, e non volendo ripetere ciò che dissi fino da ieri, accetto la osservazione del nostro illustre presidente, dichiarando che la nostra proposta non deve formare un articolo aggiuntivo alle disposizioni transitorie, ma un nuovo alinea dell'art. 27, e propriamente il terzo alinea dello stesso articolo.

Il secondo dice così « la spesa di mantenimento e cura, ecc. ecc., per un quarto è a carico dei comuni. »

Noi proponiamo un terzo alinea così concepito: « il quarto della spesa che la provincia risparmia deve andare a scarico della sovraimposta provinciale ». Ed aggiungiamo altresì le seguenti parole: « secondo le norme che il Governo del Re ha facoltà di stabilire con apposito regolamento ».

Queste parole le aggiungiamo senza timore che ci si possa rimproverare di voler delegare al potere esecutivo facoltà che, specialmente in materie tributarie, sono di esclusiva competenza del potere legislativo. Dopo di aver fatto ciò che a noi spettava di fare, cioè dopo di

avere stabilito che il quarto della spesa che le provincie risparmiano, deve andare a scarico della sovraimposta provinciale, affidiamo la esecuzione di questa disposizione legislativa al Governo del Re, il quale con norme regolamentari potrà superare tutte le difficoltà pratiche che potrebbe incontrare l'attuazione dell'articolo di legge che ora andremo a votare.

CALENDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CALENDA A. Dopo l'accettazione espressa dal Governo di questa nuova disposizione, e viste le spiegazioni anche fornite dal proponente, da parte dell'Ufficio centrale non vi è veruna obiezione, quindi sarebbe il caso di sottoporre alle deliberazioni del Senato il comma che ora viene proposto, e poi accettando pienamente la modalità in quanto al sito dove debba essere espresso, crede anche l'Ufficio centrale, che senza formare un articolo a parte, esso debba essere messo dopo il comma terzo o quarto dell'articolo 27, in cui, come osservava il proponente, mettendosi a carico dei comuni il quarto della spesa, si aggiunge che il quarto della spesa, risparmiato dalle provincie, deve rivolgersi a favore dei contribuenti nel modo determinato dal Governo.

La proposta, dopo le dichiarazioni del Governo, resta dall'Ufficio centrale pienamente consentita.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti la proposta fatta dai senatori Serena e Bonasi, di un nuovo comma da collocarsi poi alla sede opportuna, quando si procederà al coordinamento.

Questo nuovo comma, accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo, è del tenore seguente:

« Il quarto della spesa che la provincia risparmia, deve andare a scarico della sovraimposta provinciale, secondo le norme che il Governo del Re ha facoltà di stabilire con apposito regolamento ».

Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Pregherei l'Ufficio centrale che nel coordinamento, invece di farne un comma separato,

ponesse questa aggiunta in continuazione del comma secondo, perchè siccome l'articolo è diviso in parecchi comma in cui sono classificate le spese (per esempio di fondazione, di manutenzione, di trasporto), la nuova proposta formerebbe un contesto unico col secondo comma: « Le spese di manutenzione e cura degli alienati poveri, saranno a carico della provincia », ecc., e poi in seguito aggiungere la proposta Serena e ciò più per euritmia che per altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda.

CALENDA A. L'Ufficio centrale è pronto a riferire al Senato sul risultato del suo studio sul coordinamento. Detto coordinamento è già preparato per modo che non tratterebbesi ora più che di ripetere l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Serena sotto forma di comma all'articolo 27.

Quindi se il presidente permette sarà letto il coordinamento affinchè questo disegno di legge possa ammettersi alla votazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Taiani per riferire sul coordinamento di questo progetto di legge. A risparmio di tempo, ove non sorgano obiezioni, si intenderanno senz'altro approvate le proposte di coordinamento che sarà per presentare il signor relatore.

TAIANI, *relatore*. All'articolo 1, secondo rigo, il n. 7 deve essere cangiato nel n. 6.

Articolo 6.

Al n. 8 del secondo rigo deve sostituirsi la parola « seguente ».

Articolo 7.

Al n. 18 si deve sostituire il 17, e al 19 il 18.

All'art. 8 al n. 21 il n. 20.

All'art. 12, al n. 17 sostituirsi il n. 18, e questo anche all'ultimo rigo dell'articolo stesso.

Art. 13. Gli ultimi due numeri 9 e 11 devono essere sostituiti dai numeri 8 e 10.

Art. 14. Il n. 18 deve sostituirsi al n. 17.

All'art. 17, primo rigo, al n. 8 deve sostituirsi il n. 7.

All'art. 18, al n. 8 si deve sostituire il n. 7.

All'art. 23, al n. 19 sostituire il n. 18, e più giù al n. 16, il n. 15, e poi alla fine del terzo comma al n. 8, il n. 7.

Passiamo all'art. 27.

Alla fine del secondo comma, che è così concepito: « Le spese di mantenimento e cura degli alienati poveri nel manicomio saranno a carico della provincia per tre quarti e per un quarto a carico dei rispettivi comuni », aggiungere: « Il quarto delle spese che la provincia risparmia deve andare a scarico della sovrimposta provinciale secondo le norme che il Governo del Re ha facoltà di stabilire con apposito regolamento ».

Al terzo comma dello stesso articolo, al n. 20 sostituire il n. 19.

All'art. 33...

PRESIDENTE. Perdoni, signor relatore: all'articolo 25 sono citati gli articoli 18 e 15. Non c'è da mutar nulla in questo articolo?

TAIANI, *relatore*. Sì, al n. 18 deve sostituirsi il n. 17.

All'art. 33, terza rigo, il n. 6 deve essere soppresso, restando solo i numeri 2, 3, 5, 24 e 26.

Art. 34. Ai numeri 16 e 17 sostituire 15 e 16.

Ora viene il cangiamento di posto di tre articoli.

L'art. 41 diventa 39; lo rileggo:

« Per i giudicabili colpiti o sospetti di alienazione mentale, il passaggio dalle carceri ai manicomi pubblici o giudiziari e viceversa, avrà luogo, durante il periodo istruttorio e prima del dibattimento, dietro ordinanza della Camera di Consiglio penale, o della sezione di accusa, o della Commissione d'inchiesta presso i tribunali militari secondo la rispettiva competenza; dopo aperto il dibattimento per ordinanza del magistrato innanzi al quale si procede ».

L'art. 39 diventa 40; lo rileggo:

« Potranno restare negli stabilimenti penali, ma in compartimenti speciali, o nelle sezioni penali delle carceri giudiziari; i condannati affetti da forme di alienazione mentale, transitoria od inoffensiva, e quelli colpiti di alienazione mentale che abbiano da espiare pene di durata non eccedente un anno o che debbono entro un anno finire la pena ».

L'art. 40. diventa 41; lo rileggo:

« Il passaggio dei condannati dal luogo di pena al manicomio giudiziario, o da questo a quello, avrà luogo per ordine del Ministero dell'interno sul parere dell'ufficiale sanitario dello

stabilimento, od, occorrendo, anche di altri alienisti ».

Sull' art. 42 non vi è nulla da modificare.

All' art. 43 alla fine della seconda riga, si deve mutare la parola « provinciali » in « pubblici ».

All' art. 44, alla fine del primo paragrafo invece di « non farsi luogo a procedere » deve dirsi « non farsi luogo a procedimento ».

E non vi è altro.

PRESIDENTE. Non essendo sorte obiezioni le proposte di coordinamento sono approvate.

Leggo ora un ordine del giorno proposto dal senatore Todaro.

« Il Senato, considerando i progressi fatti in questi ultimi anni dalla psichiatria negli studi delle lesioni del sistema nervoso e del cervello in relazione con la clinica, nel fine di ricavare il maggiore profitto scientifico, fa invito al Governo di provvedere nel regolamento per la esecuzione di questa legge alla conservazione e al progresso dei relativi gabinetti scientifici ».

Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO. Le ragioni del presente ordine del giorno le ho già svolte ieri al Senato, quindi sarò breve. Voglio a maggior chiarimento richiamare intanto l'attenzione del Senato sopra l'art. 4 del presente disegno di legge, già votato, il quale contempla la sezione del manicomio che deve essere messa a servizio dei professori che insegnano nelle Università le malattie mentali.

In forza di quell' articolo siamo assicurati che l' insegnamento della psichiatria non sarà più campato in aria, e le osservazioni cliniche troveranno il loro controllo nello studio delle lesioni anatomiche, con grande profitto dei maestri e degli scolari, e con vantaggio degli alienati e della scienza; perchè essa, in tal modo, ha progredito in questi ultimi tempi, e seguendo questa via, progredirà immensamente nell'avvenire.

Ora il mio ordine del giorno tende allo stesso fine dell' art. 4 già votato; con esso io vi propongo di estendere a tutto il manicomio il bene scientifico, che voi avete voluto apportare ad una parte; in una parola tende ad assicurare tutto il manicomio, persone e cose, all' incremento della scienza della psiche, e ad acquistare una più profonda ed esatta conoscenza dell' organo più nobile del nostro corpo; il cervello.

Il quale è così complicato e difficile che, non ostante fosse stato investigato in tutti i secoli da' medici più eminenti, pure fino a pochi anni fa si ripeteva quanto lasciò scritto nel secolo passato il Fantoni: *obscura textura, obscuriores morbi, functiones obscurissimae*.

È verissimo: il cervello è un edificio oscuro, chiuso da una porta a doppio catenaccio. Ma in questi ultimi tempi si sono trovate due chiavi per aprire questa porta; così si è potuto penetrare ed illuminare questo mirabile edificio. Le due chiavi sono fornite: l'una, dallo studio dello sviluppo del sistema nervoso e del cervello dell' uomo, per sè e comparativamente con quello delle altre specie di vertebrati; l'altra dallo studio delle malattie nervose e mentali dell' uomo, quando questo studio si fa collegando le osservazioni cliniche col reperto anatomico dei cadaveri. È da uno studio così fatto che si possono trarre i lumi maggiori per la conoscenza di quest' organo importantissimo.

I progressi che si sono fatti in quest' ultimo trentennio, seguendo questo doppio indirizzo, non si sono fatti in tutti i secoli passati riuniti insieme. Ripeto, in massima parte questi progressi provengono dal confronto delle osservazioni cliniche con le osservazioni anatomiche e microscopiche che si sono fatte e che si possono fare nelle cliniche e nei manicomi bene organizzati.

Tutte le esperienze sugli animali non possono dare alla scienza psichiatrica, quel risultato che si ottiene in un manicomio ordinato scientificamente. È per questo interesse che fu votato l' articolo 4 del presente disegno di legge, ed è per completare ed allargare l' effetto di questa nobilissima ed altissima idea, avuta dal Governo nel formulare l' articolo 4, che io propongo il mio ordine del giorno nel modo in cui è stato letto dal presidente.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l' interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l' interno. Il Governo non è alieno dall' accettare l' ordine del giorno del senatore Todaro, tanto più che parla di conservazione di ciò che per altro si trova in còteste sedi. E ciò risponde anche all' interpretazione che egli ne dà, collegandola all' art. 4 nel quale è detto espressamente che: « Nelle città sedi di facoltà me-

dica universitaria, i professori di clinica delle malattie mentali avranno di diritto un servizio di alienati in uno dei manicomi o degli ospedali, senza obbligo di contributo da parte dello Stato ».

È bene fissare questo perchè il Governo, mentre accetta l'invito di conservare, non potrebbe accettare quello di spendere, perchè l'onorevole senatore Todaro ben comprenderà, come in tal caso si entrerebbe in un altro ordine di idee.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO. Io ringrazio il Governo che accetta il mio ordine del giorno. Certamente, questo ordine del giorno afferma che ai gabinetti scientifici dei manicomi, si debba provvedere col regolamento; la maniera di provvedere è lasciata in libertà del Governo. Esso vedrà se debba imporne l'obbligo a' manicomi, o se sia il caso di venire in loro aiuto.

Non è questione di chi ne dovrà fare la spesa; questa potrà mettersi a carico dell'amministrazione dei manicomi, come è detto nell'art. 4 per le cliniche psichiatriche.

Iu ogni modo io intendo, non solo che si conservino quelli che ci sono, ma intendo che si debbano anche istituire questi gabinetti dove mancano, quando ci sia la possibilità di farlo, e sopra tutto che si tenga conto di essi nei nuovi manicomi da costruire: il conservare non è star fermo; la scienza della vita c'insegna, che quando la natura si ferma, si muore. La vita sta nel continuo ed incessante movimento.

Il vero conservatore è quello che progredisce, cammina saggiamente, lentamente, ma sempre avanti. E qui mi piace dar lode al Governo, che ha capito l'altissima sua missione scientifica, proponendo, ed il Senato approvando, l'art. 4 di questo disegno di legge.

Si renda adunque più benemerito non solo conservando, ma migliorando gli attuali gabinetti scientifici dei manicomi e promuovendone ed istituendone dei nuovi ove mancano. Così contribuirà all'avanzamento della scienza ed al bene dell'umanità.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta l'ordine del giorno proposto dal senatore Todaro.

TAIANI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare,

rileggo l'ordine del giorno proposto dal senatore Todaro ed accettato tanto dall'Ufficio centrale quanto dal Governo, e lo pongo ai voti.

« Il Senato, considerando i progressi fatti in questi ultimi anni dalla psichiatria per gli studi delle lesioni del sistema nervoso e del cervello in relazione con la clinica, nel fine di ricavare il maggiore profitto scientifico dai manicomi, fa invito al Governo di provvedere nel regolamento alla conservazione e al progresso dei relativi gabinetti scientifici ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Prego ora il signor relatore di voler riferire sulle petizioni relative al progetto testè discusso.

TAIANI, *relatore*. Sono pervenute al Senato moltissime petizioni che dalla Presidenza furono trasmesse all'Ufficio centrale.

Tali petizioni provengono dalle Deputazioni provinciali, vale a dire dalle Deputazioni provinciali di Parma, 30 maggio 1897, N. 6; di Treviso, 7 giugno 1897, N. 8; di Verona, 7 giugno 1897, N. 9; di Arezzo, 7 giugno 1897, N. 10; di Pesaro ed Urbino, 7 giugno 1897, N. 11; Sondrio, 9 giugno 1897, N. 12; Salerno, 12 giugno 1897, N. 13; Brescia, 12 giugno 1897, N. 14; Como, 11 giugno 1897, N. 15; Palermo, 14 giugno 1897, N. 17; Piacenza, 14 giugno 1897, N. 18; Ancona, 15 giugno 1897, N. 21; Udine, 15 giugno 1897, N. 23; Cuneo, 29 giugno 1897, N. 26; Sassari, 4 luglio 1897, N. 29; Genova, 6 luglio 1897, N. 30; Alessandria, 14 luglio 1897, N. 32; Milano, anche in nome di altre Deputazioni provinciali 29 novembre 1897, N. 55; Venezia, 26 marzo 1898, N. 57.

Queste petizioni sono state esaminate e prese in considerazione nei limiti del possibile in questo progetto di legge; in conseguenza l'Ufficio centrale propone che esse sieno rimandate agli archivi.

PRESIDENTE. Poichè nella redazione del progetto di legge fu tenuto conto, per quanto fu possibile, delle petizioni ora lette, la Commissione propone che esse siano mandate agli archivi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Assegnazione di L. 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora: Discussione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 40 000 da iscriversi ad un nuovo capitolo col n. 123 *bis* e con la denominazione « Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione », dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98.

La somma sovra indicata verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 106 dello stato di previsione predetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, la votazione è rimandata allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione all'articolo 74 della legge elettorale politica (Schede) » (N. 139).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del progetto di legge: « Modificazione all'art. 74 della legge elettorale politica ».

Prego di dare lettura del progetto di legge.
DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 74 della legge elettorale politica si sostituisce il seguente:

« Nel determinare il numero dei votanti saranno computate tutte le schede ad eccezione di quelle da considerarsi nulle perchè mancanti del bollo e della firma dello scrutatore ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Un modesto disegno di legge di iniziativa parlamentare, accettato dal Governo, votato dalla Camera elettiva, viene alla nostra deliberazione. La Commissione ne propone l'accoglimento osservando peraltro che non sono molto opportuni i ritocchi frequenti e piccini della legge elettorale. Si appalesa giustamente scettica intorno ai risultamenti che l'alinea che sarà aggiunto all'art. 74 della legge, testo unico 28 marzo 1895, potrà dare.

Io parlerò brevemente, e per dire che il mio voto sarà favorevole, e per fare una raccomandazione all'onor. presidente del Consiglio intorno alla necessità di correggere sostanzialmente la legge elettorale con abolire la scheda la quale è diventata la vera *arma proibita* delle elezioni politiche.

Per comprendere l'articolo 74 che si sostituisce con questo comma, bisogna ricordare gli articoli 65, 68 e 69 della legge. L'articolo 65 comanda all'elettore, allorchando è chiamato ad una delle tavole destinate per scrivere il suo voto, di non aggiungere al nome del candidato se non « la paternità, la professione col titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di altri uffizi esercitati. Qualunque altra indicazione è vietata ». L'articolo 69 dichiara « nulle le schede nelle quali l'elettore si fece conoscere o scrisse altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65 », e quelle schede che non portino la firma e il bollo voluti dall'articolo 68.

Con l'amplissima facoltà data all'elettore di scegliere fra titoli di professione, di uffizi esercitati, si è formata una strategia dai briganti

dell'urna, i quali comprando i voti cercano i modi di avere la prova dell'osservata corruzione elettorale.

Per avere un riscontro del maleficio preparato comandano l'uso a singoli elettori in ordine progressivo delle onorificenze, dei titoli, degli uffici esercitati e persino posposizioni di nomi e cognomi. Mi sia permesso di recare un esempio. Penso redivivo Marco Tullio Cicerone, Console. Un elettore avrà il mandato di scrivere sulla scheda « Console Marco Tullio Cicerone », un altro « Cicerone Tullio Marco », un altro indicherà il consolato, un altro scriverà altri uffici pubblici. Per tali comandi i corruttori ottengono il modo coll'osservanza esteriore dell'articolo 65 di fare mercimonio sicuro di questo supremo diritto, anzi dovere, del cittadino.

E non basta questa prima specie di frode. Gli Italiani hanno saputo benissimo dare la riprova di quell'antico proverbio: *Fatta la legge, trovato l'inganno*.

Miseri sciagurati, che solamente per la loro infamia vorrei scoperti, inventarono inganni che scandalizzeranno le 19 categorie di senatori che non vissero e non uscirono dalla lotta elettorale, benchè io pensi che le cose che, narrerò, non potranno essere pienamente nuove per cittadini che vivano solleciti della onestà nella cosa pubblica.

Il primo sistema corruttore inventato e che ottenne abbondante successo, è le così detta *scheda circolante*.

Che cosa sia la scheda circolante, molti di voi non sanno, non perchè innocenti vi faccia l'età novella (*ilarità*), ma per la nobiltà dei vostri costumi e per il disimpegno di uffici, che vi tengono lontani dalle lotte elettorali.

Da quando la legge introdusse l'uso di una scheda, che si estrae dall'urna e si consegna all'elettore con un bollo ed una firma al fine che non sia sostituita da libera carta, la quale già rechi il nome imposto e compro del candidato, si escogitò questa frode a larga base: uno degli elettori della masnada elettorale corrotta, allora quando si accosta per dare il voto ad una delle tavole ove altri non si possono accostare, perchè la segretezza deve essere rispettata, non scrive il suo voto sopra la scheda bollata; invece sostituisce alla scheda bollata ricevuta un bollettino da lui recato: Offre questa

scheda surrogata, delittuosa, colpita di nullità per la sanzione dell'articolo 69, e il presidente dell'Ufficio che non può esaminarla, la deve deporre nell'urna.

Ratto esce fuori dall'aula delle votazioni, consegna la scheda bollata e non usata da lui al mestatore, il quale, appostovi il nome del candidato, la consegna ad altro elettore. Costui usa la scheda ricevuta, e reca fuori la scheda, ch'ebbe dal presidente. Così col sostituire una sola scheda falsa e mendace alla legale, la mala compagnia dei fautori ed esecutori di corruzione fa per lungo giro deporre nell'urna la scheda già scritta e prezzolata. Questa si chiama l'arte della *scheda circolante*.

V'è poi lo *stampatello*. Si commette qualche giorno prima delle elezioni, ad un misero incisore o ad altro disegnatore di incidere su carta lucidata con cera il nome e cognome di un candidato in moltissime copie.

L'elettore, più o meno analfabeta, che deve però dare la prova di avere eseguita la compra-vendita del suo voto, si reca alla tavola essendo provvisto di detta stampiglia; intinge il dito nell'inchiostro, mette lo *stampatello* sulla scheda ricevuta dal presidente dell'Ufficio e tinge le lettere che si fermano sopra la scheda.

Vi è un altro modo: *la carta asciugante*. I compratori di voti danno a ciascuno degli elettori comprati un pezzo di carta asciugante. L'elettore la preme sulla scheda in cui ha scritto il nome e cognome del candidato. Appena esce, va a consegnare al capo masnadero la carta asciugante, che dà la prova del compiuto mandato della corruzione, perchè reca a rovescio il nome e il cognome del candidato.

Nulla dico dei *blocchi*, delle *pastette*, veri colpi di Stato elettorali. (*Ilarietà*). Le sezioni elettorali sono moltiplicate con grande facilità dal Governo per accostare, come si suol dire, le urne agli elettori. Quando gli elettori sono stanchi o lontani, le schede correttamente imbussolate, sono lacerate e sono sostituite da altre in gran numero. Spesso si portano come votanti gli assenti, persino i morti. Sonovi corruttori, che delegati al centro del collegio elettorale, aspettano la notizia dei voti già ottenuti dai candidati, stimano quelli che ancora mancano per comporre la maggioranza ed evitare

il ballottaggio, e corrono a preparare i verbali per l'immorale trionfo.

Queste cose io non sapeva; le ho volute apprendere da intime rivelazioni che mi fecero miserabili e poveri corrotti. Non mancano spudorati, che spesso si danno vanto dell'opera mal compiuta per mantenere la clientela nelle venture elezioni.

Non vo' tacere poi il modo onde i corrotti sono pagati, da veri sparafucili! *Una metà s'anticipa ed il resto si dà poi.* Si prendono biglietti di Banca, si tagliano in due colle forbici; si consegna prima una metà, l'altra è data ad opera delittuosa compiuta, quando, cioè, si fu certi con la riprova per mezzo della scheda circolante, dello stampatello o della carta asciugante del voto ottenuto. I *blocchi* e le *pastette* costituiscono l'aristocrazia del delitto, il *non plus ultra* dell'arte.

Se si facessero ispezioni agli Istituti di emissione qualche tempo dopo le elezioni, si troverebbero in grandissimo numero tagliati i biglietti, già poco politici e in parte laceri.

Ora tutto questo deve finire. Un Governo può essere onesto sino a quando ignora tali vergogne; ma non può essere indifferente appena le conosce. L'onorevole presidente del Consiglio, che quasi mi precedeva col cenno e con brevi parole nell'enumerazione di queste frodi, deve saperne altre come capo della polizia e del Governo, ma nè io, nè lui pretenderemmo di sapere tutto. Io penso che in Italia si debba deliberare l'abolizione assoluta della scheda elettorale. Già due paesi, il Belgio e la Grecia, l'hanno pienamente abolita. Con questi paesi si possono citare altri popoli, i quali ancora usano il voto palese, ch'è tuttora in vigore in Danimarca e in Ungheria, come lo fu in Inghilterra e negli Stati Uniti. Ma io non sono fautore del voto palese.

Ora io desidero che l'onorevole presidente del Consiglio faccia promessa di affrettare la riforma elettorale su questa parte vitalissima delle elezioni. Che egli non si fermi solamente al sistema belga, che forse è un po' complicato, perchè nel Belgio si usano due sale elettorali una d'aspetto, specie di anticamera, e un'altra sala di voto; occorre una piccola nicchia in cui l'elettore accede per segnare i nomi che preferisce dopo avere ricevuto la lista stampata di tutti i candidati.

Vi sono parecchi altri sistemi: per esempio quello della Grecia, che fa deporre i voti in sacco nero e in sacco bianco.

Domandai in Grecia al ministro dell'interno, a moltissimi deputati e a giornalisti se il sistema offriva inconvenienti, se permetteva inganni e corruzioni. Concordi mi risposero che non erano possibili le frodi.

La sola coazione, che si usa sugli ignoranti è quella di farli giurare sulla croce, di dare il voto a cui è promesso. Qualche sacerdote della Chiesa cattolica fa lo stesso con i ferventi elettori delle borgate.

Io ho meditati parecchi sistemi facili e che stimo idonei ad impedire le falsità, le corruzioni, a rimuovere tutte le contestazioni sopra la validità delle schede, a rendere rapido e onesto lo scrutinio e la verifica dei poteri.

Non è questo il loco di esporli. Lo farò a tempo e in loco opportuno.

Io credo che nel paese di Galileo e del *Cimento*, dal Governo, che fece il *contatore meccanico* si possa con poca spesa trovare un buon metodo che assicuri l'onestà e l'indipendenza del voto. Venga il giorno in cui l'Italia possa dire del bollettino elettorale:

Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse

Quel giorno più non vi leggemmo avanti.

(Bene).

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Ho poche parole da rispondere al senatore Pierantoni. Purtroppo tutti gl'inconvenienti, ai quali egli ha accennato, sono veri, ed io ne ho qualche esperienza non tanto come ministro dell'interno, quanto come deputato e membro della Giunta per la verifica dei poteri.

Convengo con lui che il metodo migliore sarebbe quello che permettesse di abbandonare la scheda scritta. Io ho finora inclinato pel metodo belga; anzi ho pronto un disegno di legge su questo argomento, il quale imita la legge belga.

Terrò gran conto delle osservazioni e raccomandazioni fatte dal senatore Pierantoni, e, se starò a questo posto, non mancherò di presentare un disegno di legge, il quale regoli

in modo migliore di quello che oggi non sia il metodo di votazione.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio per la dichiarazione fatta, anche per la parte onesta del paese, che gli sarà grato se sotto il suo Ministero potrà purgare l'Italia nostra da tanta sozzura elettorale.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Permuta di terre fra l'Orto Botanico della Regia Università di Palermo, gli eredi del Duca di Archirafi ed il Municipio di Palermo » (N. 136).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Permuta di terre fra l'Orto botanico della regia università di Palermo, gli eredi del duca di Archirafi ed il municipio di Palermo ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.
DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvato il contratto 12 maggio 1896, stipulato in forma pubblica amministrativa nell'Intendenza di finanza di Palermo, portante permuta fra l'Orto botanico di quella R. Università degli studi, gli eredi del duca di Archi-

rafi ed il municipio di Palermo, per le estensioni ed alle condizioni nel contratto stesso specificate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 » (N. 141).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 ».

Prego di dar lettura del disegno di legge e della relativa tabella.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1897-98, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 77. Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero L. 42,500 »

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . L.	8,000 »
» » 4. Acquisto di libri ed altre pubblicazioni, per la biblioteca del Ministero - Legature relative - Acquisto di libri e pubblicazioni diverse per uso degli uffici amministrativi del Ministero, o per essere distribuiti o dati in dono ad uffici dipendenti, ad associazioni ed istituzioni diverse - Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni affini di qualsiasi natura . . »	3,000 »
» » 31. Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese per trasporti »	5,000 »
» » 39. Idraulica agraria, premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature - Sussidi per studi di progetti relativi ed acquisti di macchine idrovore, studi sul regime dei fiumi »	1,000 »
» » 41. Razze equine - Foraggi »	2,000 »
» » 43. Boschi - Stipendi, indennità ed assegni (Spese fisse). »	1,500 »
» » 45. Spese pel mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale - Trasporti »	1,500 »
» 49. Sussidi e concorsi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e piantonai - Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, e spese per l'applicazione della legge 1° marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche - Concorsi ai comitati forestali »	12,000 »
» » 50. Miniere e cave. Stipendio ed indennità al personale minerario (Spese fisse) »	500 »
» » 53. Miniere e cave. Indennità varie, libri, strumenti, ricerche di combustibili - Sussidi a scuole minerarie e sussidi per infortuni nelle miniere - Trasporti »	1,000 »
» » 63. Istituti di credito e di previdenza. Stipendi ed indennità (Spese fisse) »	2,000 »

A riportare . . . L. 37,500 »

Riporto . . . L. 37,500 »

Cap. n. 66. Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario fondiario ed [al [Consiglio della previdenza. Studi diversi sul credito e la previdenza all'interno ed all'estero - Retribuzioni e compensi ad impiegati di ruolo e straordinari ed altri per lavori speciali e per traduzioni per gli studi medesimi - Medaglie e premi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza »	500 »
» » 81. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (Spese fisse) »	2,000 »
» » 84. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie - Strumenti, studi, compensi per lavori di contabilità e di scritturazione, riparazione di locali e di mobili - Comparazione quinquennale dei campioni metrici ed imballaggio e trasporto dei detti campioni . . »	2,500 »
Totale L.	<u>42,500 »</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti ». (N. 138, urgenza).

PRESIDENTE. Proseguendo nell'ordine del giorno procederemo ora alla discussione del progetto di legge: « Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA ne dà lettura.

(V. stampato n. 138).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo a quella degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La tassa speciale sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società o dagli Istituti, stabilita nell'articolo 75 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, e modificata coll'articolo 3 di quella 12 luglio 1888, n. 5515, sarà applicata nella misura di un centesimo per ogni 1000 lire della somma di ciascuna di quelle operazioni e per ogni giorno della durata effettiva delle medesime e delle relative rinnovazioni o proroghe, ancorchè esse siano state convenute per un tempo determinato.

Il periodo di tempo di questa durata sarà calcolato dal giorno dell'anticipazione o sovvenzione fino a quello in cui è stato eseguito il rimborso, oppure restituito od alienato il pegno od in qualunque altro modo esaurita l'operazione.

(Approvato).

Art. 2.

Per quelle operazioni, fra le indicate nell'articolo precedente, che si svolgono sotto forma di conto corrente, siavi o no apertura di credito per somma determinata, la tassa sarà dovuta sulle varie somme che sono state effettivamente anticipate o sovvenute, ed in ragione

della rispettiva durata dei corrispondenti addebitamenti, detraendo i rimborsi via via eseguiti, come se tali somme si riferissero a tante distinte anticipazioni o sovvenzioni.

(Approvato).

Art. 3.

L'applicazione della tassa speciale, di che nella presente legge, non esclude l'obbligo del bollo per gli assegni bancari e per gli altri titoli che fossero emessi per lo svolgimento delle operazioni indicate negli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 4.

La tassa stabilita nell'articolo primo non è soggetta ad aumento di decimi.

Allorchè per ogni singola somma imponibile nei conti correnti, o per ogni operazione, l'ammontare della tassa presenti una frazione minore di centesimi cinque, questa sarà computata per cinque centesimi.

(Approvato).

Art. 5.

Le suesposte disposizioni saranno applicate alle operazioni che verranno iniziate dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto reale verranno stabilite le discipline per l'applicazione e la riscossione della tassa anzidetta.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali ed altri provvedimenti doganali » (N. 137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora: Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali ed altri provvedimenti doganali ».

Prego di dare lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA ne dà lettura.

(V. stampato n. 137).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le seguenti modificazioni:

Numero e Lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO	
			di entrata	di uscita

CATEGORIA III.

Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie.

31	Acidi:			
e	borico:			
	1 greggio	—	esente	—
	2 raffinato :	quintale	5	—
41	Borace o borato di sodio	id.	4	—

CATEGORIA X.

Carta e libri.

195	Lavori di carta e di cartone:			
<i>a</i>	Tubetti e rocchetti per la filatura e la tessitura	quintale	30	—
<i>b</i>	Non nominati	id.	80	—

(Approvato).

Art. 2.

Al numero 3 della nota al n. 210 della tariffa è fatta la seguente aggiunta:

« Agli opifici nei quali si compie la trasformazione dei rottami in ferro nuovo mediante ribollitura in pacchetti, il ministro delle finanze ha facoltà di concedere che le lamiere di ferro vecchie e rese inservibili dall'uso siano ammesse al trattamento dei rottami anche quando siano ridotte in pezzi di dimensione superiore a 50 centimetri, purchè lo spezzamento e la ribollitura in pacchetti si compiano sotto la vigilanza dell'amministrazione ».

(Approvato).

Art. 3.

L'esenzione dal diritto di statistica stabilito dalla legge 25 luglio 1896, N. 324, accordata alle merci in transito, è estesa alle merci immesse nei depositi doganali e poscia riesportate.

I diritti di statistica già riscossi, in applicazione della citata legge 25 luglio 1896, sulle merci esistenti nei depositi doganali, non saranno restituiti.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di concedere la franchigia doganale alle merci di produzione italiana di ritorno dall'estero, delle quali possa accertarsi in modo assoluto l'origine nazionale.

Le merci ammesse alla franchigia saranno designate con decreto reale, sopra proposta del ministro delle finanze e di quello dell'agricoltura, industria e commercio.

Nel decreto stesso saranno indicati i modi per comprovare la origine delle merci, il ter-

mine entro il quale esse possono reintrodursi nello Stato e le altre condizioni che dovranno verificarsi per la loro ammissione in franchigia.

(Approvato).

Art. 5.

Per le merci ammesse, quando si esportano alla restituzione di diritti pagati sulle materie prime, sono prescritte le restituzioni dei diritti non demandate nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione.

(Approvato).

Art. 6.

All'articolo 13 della legge 13 novembre 1887, N. 5028 (serie 3^a), è sostituito il seguente:

« Se il contribuente non si vale della facoltà di cui al precedente articolo, rispetto al ritiro delle merci dichiarate per entrata e per le quali sia stata intrapresa la visita della dogana, ne sarà permessa la riesportazione, quando la controversia sulla qualificazione sia stata promossa per mancanza di voce nella tariffa o di rimando nel repertorio, e debba quindi intervenire il decreto di assimilazione previsto dall'articolo 4 delle disposizioni preliminari della tariffa, o quando il Collegio dei periti doganali, nel pronunciarsi sulla qualificazione delle merci, abbia espresso parere favorevole alla riesportazione stessa ».

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomî (N. 18);

Assegnazione di L. 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (N. 133);

Modificazione all'art. 74 della legge elettorale politica (Schede) (N. 139);

Permuta di terre fra l'Orto botanico della regia università di Palermo, gli eredi del duca di Archirafi ed il Municipio di Palermo (N. 136 - *urgenza*);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capi-

toli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 141 - *urgenza*);

Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatto dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti (N. 138 - *urgenza*);

Modificazione alla tariffa generale dei dazi doganali ed altri provvedimenti doganali (N. 137 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 17 e 20).

Licenziato per la stampa il 4 aprile 1898 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore-reggente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 30 MARZO 1898

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi

I.

Manicomi pubblici e privati.

Art. 1.

Ciascuna provincia del Regno è obbligata a provvedere al ricovero, a norma dell'art. 6, degli alienati poveri, che in essa hanno dimora, sia in proprio manicomio od ospedale per le malattie mentali, sia mediante convenzioni con altri manicomi pubblici o privati, salvo il rimborso delle spese relative da chi vi può essere obbligato, o il richiamo, in un istituto proprio, da parte della provincia alla quale, per ragioni di domicilio dell'alienato, compete l'onere a termini dell'art. 27.

Quando una provincia si voglia giovare di un manicomio esistente fuori del proprio territorio, la relativa convenzione dovrà essere approvata dal prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, e tenuto calcolo della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio.

Art. 2.

I corpi morali e i cittadini che godono dei diritti civili e politici possono essere autorizzati a istituire stabilimenti per il ricovero e la cura degli alienati. Però devono presentare, con la domanda, il piano edilizio e la relazione particolareggiata dell'ordinamento dell'asilo al prefetto, il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità ed occorrendo uno o più medici alienisti, darà la sua autorizzazione.

Eguale norme si seguiranno per gli stabilimenti privati in cui si accolgono, benchè in comparti separati, oltre gli alienati, anche individui affetti da malattie nervose.

Art. 3.

Ogni manicomio, sia pubblico che privato, deve esser posto sotto la direzione di un medico di specchiata moralità e di comprovata competenza tecnica, il quale avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, avrà l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, e sarà responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge in quanto lo riguarda.

La nomina del direttore dovrà essere approvata dal prefetto.

Alla nomina del direttore nei manicomi consorziali avranno diritto di concorrere tutte le provincie e altri enti facienti parte del Consorzio.

Le forme di tale nomina sono determinate nel capitolato consorziale.

Per la nomina nei manicomi dipendenti dalle Opere pie, si osservano le tavole di fondazione, in quanto sieno in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; la nomina però deve essere sempre approvata dal prefetto.

Quando si tratti di direttori di manicomi consorziali, l'approvazione spetta al ministro dell'interno.

In ogni manicomio vi sarà almeno un medico

per ogni 120 alienati, e un infermiere per ogni dodici.

Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici si provvederà mediante concorsi; le norme dei quali saranno stabilite dal regolamento.

Art. 4.

Nelle città sede di Facoltà medica universitaria, i professori di clinica delle malattie mentali avranno di diritto un servizio di alienati in uno dei manicomi o degli ospedali, senza obbligo di contributo da parte dello Stato.

Del servizio di clinica non faranno parte gli alienati mantenuti a spese delle famiglie, salvo l'espressa autorizzazione di esse.

Art. 5.

L'Amministrazione dei manicomi pubblici sarà rispettivamente affidata:

al Consiglio provinciale, il quale l'esercita per mezzo della deputazione provinciale, a norma di legge, per quelli mantenuti dalla provincia:

ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali, per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale;

alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posta in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza o integrata secondo la legge stessa, per quelli delle Opere pie.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

II.

Ricovero degli alienati e tutela dei loro averi.

Art. 6.

È obbligatorio, sotto l'osservanza della procedura prescritta dall'articolo seguente, il ricovero nel manicomio di individui colpiti da infermità mentale, giudicati di pericolo a sè o ad altri, o di pubblico scandalo, e non convenientemente custodibili e curabili fuorchè nel manicomio.

Gli idioti, i cretini, come anche i pellagrosi, gli epilettici, gli alcoolizzati, quando trovinsi nelle suddette condizioni, dovranno pure essere

ricoverati nel manicomio. Quando però abbisognano soltanto di ricovero e custodia e non possano provvedervi le persone indicate alle lettere *a, b, c*, dell'art. 18 della presente legge, potranno essere collocati in altri stabilimenti come indigenti inabili al lavoro.

Art. 7.

Per l'ammissione nel manicomio occorre:

1. La domanda di ricovero presentata da una delle persone menzionate nell'art. 17;

2. Il certificato medico redatto a norma dell'art. 18;

3. L'autorizzazione per decreto del tribunale civile.

L'autorità di pubblica sicurezza, per altro, quando il provvedimento sia richiesto da ragioni di sicurezza dell'alienato o della società, può autorizzare il ricovero provvisorio nel manicomio, anche senza la domanda di cui al n. 1, previa sempre la visita e il certificato medico.

Contemporaneamente la stessa autorità comunicherà al procuratore del Re il provvedimento.

Art. 8.

Entro 24 ore il direttore del manicomio denuncia al procuratore del Re l'avvenuta ammissione, trasmettendogli i documenti relativi al ricovero dell'alienato.

Le stesse norme debbono osservarsi per l'ammissione nei reparti d'osservazione per alienati negli ospedali; come per le riammissioni per recidiva, salvo il caso contemplato nell'art. 20.

Art. 9.

Nei casi di individui maggiori di età, che, avendo coscienza del proprio stato di parziale alienazione mentale, chieggano d'essere ricoverati nel manicomio o negli ospedali che ricoverano anche alienati, il direttore quando ne abbia constatata l'assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, potrà ricoverarli, in via provvisoria, nel reparto d'osservazione, dandone avviso entro 24 ore al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.

Indi si seguirà la procedura come negli altri casi di ammissione.

Art. 10.

Dopo un periodo d'osservazione, non maggiore di 15 giorni, il medico direttore del manicomio e dell'ospedale trasmette al procuratore del Re una relazione circa la natura e il grado della malattia, dichiarando la necessità o no di trattenere in cura l'ammalato.

Nei casi eccezionali in cui il direttore non creda di poter emettere un giudizio nel termine di 15 giorni, notifica in tempo le particolari difficoltà del caso al procuratore del Re, chiedendo una dilazione che non potrà eccedere altri 30 giorni.

Art. 11.

Il tribunale, sopra istanza del procuratore del Re, provvedendo in Camera di consiglio, sentiti, ove lo creda necessario pei casi in contestazione, altri periti, e fatte le indagini opportune, emette il decreto di definitivo ricovero dell'alienato nel manicomio, ovvero ne ordina la immediata liberazione; e il procuratore del Re ne informa l'autorità di pubblica sicurezza, ove essa abbia autorizzato il ricovero provvisorio.

Art. 12.

Sui reclami delle persone menzionate nell'articolo 17, o della persona ricoverata, contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare una perizia di medici di provvata competenza tecnica. Tale perizia dovrà essere ordinata, ove una delle persone indicate nell'art. 17 ne assuma la spesa.

Art. 13.

Durante il periodo d'osservazione, i ricoverati nei manicomi dovranno essere tenuti in uno speciale comparto d'osservazione.

Nei comparti per alienati sia negli ospedali, sia nei manicomi, non devono tenersi confusi i nevropatici.

I ricoverati non potranno essere trattenuti oltre il suddetto periodo d'osservazione.

Negli stabilimenti privati in cui si accolgono individui alienati o nevropatici, restano eguali le norme per gli alienati. Pei nevropatici basterà la denuncia della persona e della diagnosi all'autorità di pubblica sicurezza: mani-

festandosi in questi malati l'alienazione mentale si osserveranno le norme indicate dagli articoli 8 e 10.

Art. 14.

A richiesta delle persone indicate nell'articolo 17, previo assenso del procuratore del Re, e, in caso di contestazione, per decreto del tribunale, un alienato potrà essere trasferito da un manicomio ad un altro. A tale uopo occorrerà la relazione medica del direttore del manicomio donde proviene il malato o copia autentica dei documenti che ne autorizzarono il ricovero definitivo. I rispettivi direttori, entro 24 ore, daranno avviso al rispettivo procuratore del Re ove ha sede il manicomio, dell'uscita e dell'ammissione.

Art. 15.

Salvo i decreti della competente autorità giudiziaria, contemporaneamente al ricovero provvisorio nel manicomio, autorizzato, nei casi di urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza, o all'ammissione provvisoria decretata dal tribunale, l'autorità locale di pubblica sicurezza provvede, secondo le circostanze, per la custodia provvisoria dei beni dell'alienato, informandone immediatamente il procuratore del Re. Il tribunale procede, ove ne sia il caso, all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 327 del Codice civile.

Art. 16.

Trascorso un semestre da che un alienato entrò nel manicomio, il direttore trasmetterà una relazione sullo stato mentale del ricoverato al procuratore del Re, onde possa promuovere i provvedimenti a termini di legge.

Art. 17.

La domanda di cui all'art. 7 deve essere presentata:

- a) dal coniuge per l'altro coniuge;
- b) dagli ascendenti più prossimi pei discendenti e viceversa;
- c) dal tutore, o dal protutore, sul parere del consiglio di famiglia o di tutela, se trattasi di minorenni o di un interdetto.

La domanda può inoltre essere fatta da qualsiasi cittadino od autorità, sia nell'interesse dell'alienato che in quello della società.

Art. 18.

Il certificato medico di cui all' articolo 7, deve essere di data non anteriore a tre giorni, firmato da un medico che abbia libero esercizio nel Regno, non sia vincolato da legami di parentela col malato nè col direttore del manicomio, e non appartenga al manicomio stesso. In esso dovranno accertarsi la esistenza della infermità mentale, la necessità di collocare il malato nel manicomio e la possibilità di trasportarlo.

Detto certificato deve essere vistato e confermato dal medico provinciale e, in assenza di questo, dall' ufficiale sanitario comunale.

Trattandosi di malati provenienti dall' estero, la domanda dovrà essere corredata, oltrechè del certificato medico, anche da una relazione del regio console.

III.

Licenziamento degli alienati.

Art. 19.

Quando un alienato sia guarito, il direttore ne dà avviso al procuratore del Re pei provvedimenti richiesti dagli articoli 338 e 342 del Codice civile, e avvertirà la famiglia o direttamente o per mezzo del sindaco del comune a cui appartiene, il quale dovrà provvedere al ritiro del ricoverato entro cinque giorni se il comune è nella stessa provincia, entro quindici giorni se in provincia diversa; passati i quali il direttore sarà autorizzato a far accompagnare il guarito al proprio municipio.

Art. 20.

Il direttore, in via di esperimento, potrà consegnare alla famiglia che lo richieda o vi consenta, l' alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da poter essere curato e custodito a domicilio.

Durante il periodo di esperimento, la famiglia dovrà inviare al direttore del manicomio ogni tre mesi un certificato medico sullo stato del malato. Dopo un anno di prova, l' uscita sarà definitiva, o, al bisogno, verrà l' esperimento prorogato di un anno.

Verificandosi, entro il periodo di prova, la ricaduta del malato, questo potrà essere riam-

messo nel manicomio in base a semplice certificato medico.

Il direttore informerà il procuratore del Re entro ventiquattr' ore della dimissione o della riammissione nei casi sopra indicati.

Art. 21.

Quando, contro il parere del direttore del manicomio, la famiglia voglia ritirare il malato non guarito e ancora bisognoso di cura, per custodirlo a domicilio, deve farne domanda al tribunale; il quale delibera, dopo aver sentito il direttore, e, al bisogno, anche altri periti, a spese, occorrendo, e a diligenza, di chi li richiede, e accertatosi della qualità di garanzie di custodia e cura dell' alienato.

Art. 22.

Il direttore del manicomio notificherà al prefetto o al sottoprefetto o al sindaco quali siano gli alienati (cronici e tranquilli) in condizioni da essere affidati alla custodia domestica o altrimenti ricoverati fuori del manicomio.

I funzionari predetti comunicheranno la dichiarazione fatta sulle condizioni dell' alienato alla famiglia di lui o alle persone che ne domandarono il ricovero, ed a quelle alle quali spetta l' onere del mantenimento, perchè l' accolgano a custodia domestica, o lo collochino in ricoveri od altri stabilimenti congeneri.

IV.

Alienati curati a domicilio.

Art. 23.

Salvo il disposto dell' art. 6, sarà permessa la cura a pagamento o a titolo gratuito di un solo alienato in casa privata.

In tal caso questo si considera come curato in famiglia; e la persona che lo riceve e il medico che lo cura, assumono gli obblighi imposti dalla presente legge ai medici curanti di questa categoria di malati.

Art. 24.

I parenti di un alienato pericoloso, che intendano farlo curare a domicilio, ed il medico curante dovranno presentarne domanda al procuratore del Re, corredata del documento

prescritto all' art. 18, e della dimostrazione dei mezzi che intendono di adottare per rimuovere ogni pericolo a danno dell' infermo e degli altri.

Il procuratore del Re, assunte le debite informazioni, ove queste riescano rassicuranti, provoca dal tribunale l' assenso a che lo alienato venga trattato a domicilio, e, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti di che all' art. 15 della presente legge.

Il tribunale, al bisogno, ingiunge nuove cautele oltre a quelle espresse nella domanda; e, se giudica doversi questa respingere, prescrive il ricovero dell' alienato in un manicomio pubblico o privato, ai termini dell' art. 7.

Art. 25.

Anche nel caso di alienati tranquilli curati a domicilio, trascorso non oltre un mese dalla manifestazione dell' alienazione mentale, è obbligo tanto delle persone indicate nell' art. 17 quanto dei medici curanti, d' informarne l' autorità di pubblica sicurezza, la quale a sua volta ne informerà il procuratore del Re, apprestandogli tutte le notizie occorrenti perchè possa promuovere, quando gli sembri necessario, i provvedimenti di che all' art. 15.

Se abbia avuto luogo la nomina dell' amministratore provvisorio, qualora, trascorsi sei mesi dalla denuncia della malattia, non si sia verificata la guarigione dell' alienato, si fa luogo al giudizio d' interdizione.

V.

Comparti obbligatori nei manicomi.

Art. 26.

Ogni manicomio pubblico dovrà contenere, oltre alle ordinarie sezioni per le categorie diverse di malati:

1. Un comparto d' osservazione;
2. Un comparto, disposto possibilmente a colonia agricola, o dove altrimenti trovino occupazione gli alienati.

Potrà inoltre contenere:

1. Una sezione per gli alienati invidivi in osservazione dall' autorità giudiziaria, e dei quali dovrà rigorosamente impedirsi il contatto con gli altri ammalati;

2. Una sezione per gli alienati pericolosi non indigenti.

Il regolamento stabilirà in quali manicomi queste sezioni dovranno anche essere obbligatorie.

Nessuna innovazione è imposta alle sezioni o case distaccate, istituite da manicomi, fuori della propria sede, per la custodia e cura di determinate categorie di infermi di mente, salvo la vigilanza ai termini degli articoli 29 e 30 della presente legge.

VI.

Competenza delle spese.

Art. 27.

Le spese di fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici (salvo quelli appartenenti alle Opere pie) e di ogni proprietà annessa sono a carico della provincia o delle provincie riunite in consorzio.

Le spese di mantenimento e cura degli alienati poveri nel manicomio saranno a carico della provincia per tre quarti; per un quarto a carico dei rispettivi comuni. Il quarto della spesa che la provincia risparmia deve andare a scarico della sovrimposta provinciale secondo le norme che il Governo del Re ha facoltà di stabilire con apposito regolamento.

Le spese di trasporto per l' invio degli alienati al manicomio, e pel loro ritorno a domicilio, saranno a carico dei comuni anche pel caso previsto dall' art. 19, nel quale l' amministrazione del manicomio ha diritto di ripetere dal comune, nei modi di legge, il rimborso delle spese occorse, salvo la rivalsa da parte del comune verso chi ne ha l' obbligo.

Le spese di trasporto degli alienati da un manicomio a un altro saranno a carico provinciale, e precisamente di quella provincia a cui incombe la spesa di mantenimento dell' alienato.

Le spese di mantenimento nei manicomi degli alienati esteri saranno regolate a norma dell' articolo 77 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le spese di trasporto degli alienati esteri poveri nei manicomi o da questi alla frontiera, nel caso di loro riconsegna ai Governi stranieri, sono a carico dello Stato, salvo gli effetti di eventuali convenzioni internazionali.

La competenza, della spesa a carico della provincia è determinata dal domicilio di soccorso dell'alienato nel tempo in cui venne ricoverato nel manicomio, giusta la legge sulle spedalità.

Art. 28.

Tutti gli atti riguardanti le domande, le informazioni e tutti i provvedimenti tanto dinanzi al tribunale, come alle altre autorità, pel ricovero e per l'uscita di un alienato, saranno redatti in carta libera.

VII.

Sorveglianza sui manicomi e sugli alienati.

Art. 29.

Il ministro dell'interno invigila al regolare andamento dei manicomi pubblici e privati e del servizio degli alienati per mezzo dei prefetti, dei medici provinciali, e, al bisogno, di medici scelti fra i più eminenti alienisti.

La vigilanza sarà esercitata sui manicomi pubblici e privati, e su tutti gli altri stabilimenti che riceveranno alienati, non che sugli alienati tenuti presso le famiglie.

Nel caso d'ispezioni straordinarie ordinate dal ministro dell'interno, la spesa va ripartita, per una metà a carico dello Stato, e per l'altra degli stabilimenti o dello stabilimento ispezionati.

Gli statuti organici devono essere approvati con decreto regio.

Art. 30.

Il Consiglio provinciale sanitario nominerà una Commissione di vigilanza sui manicomi e istituti congeneri e sugli alienati a domicilio. Essa sarà costituita di due tra i suoi membri e da un medico alienista, e sarà presieduta dal medico provinciale. Dovrà vigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati e sulla osservanza delle leggi dei regolamenti che li concernono specialmente riguardo alle ammissioni e ai licenziamenti.

Essa ne riferirà al prefetto che in caso di bisogno ne darà notizia al ministro dell'interno.

Sull'andamento generale del servizio dei manicomi, sarà fatta relazione ogni anno dal mi-

nistro dell'interno, al Consiglio, superiore di sanità.

Art. 31.

Il Consiglio provinciale, giusta il disposto dell'art. 1, designa l'istituto o gli istituti in cui tutti gli alienati poveri che si trovano nella provincia possano essere accolti; provvede alle spese per il loro mantenimento e cura, nonché ad ottenere il rimborso del quarto dovuto dai comuni; fa invigilare per mezzo della Deputazione provinciale a che questi siano convenientemente trattati, e sia regolato il servizio pel loro trasporto al manicomio e pel loro ritorno a domicilio.

Nella sessione ordinaria annuale, stanzierà l'ammontare previsto della retta giornaliera da corrispondere nell'anno successivo pel mantenimento degli alienati a pagamento, e ne informerà tutti i comuni della provincia, i comuni e le provincie diverse che possono esservi interessati.

VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, le Amministrazioni dei manicomi si pubblici che privati, dovranno presentare al ministro dell'interno lo statuto organico conforme alla legge stessa.

Tali statuti saranno approvati con decreto reale.

Negli statuti pei manicomi pubblici si dovrà provvedere anche alla costituzione di Comitati o alla conferma di quelli esistenti pel patronato degli alienati poveri licenziati dal manicomio.

Approvati gli statuti le Amministrazioni suddette formuleranno, entro sei mesi, i rispettivi regolamenti interni, da approvarsi dal prefetto, udita la Commissione provinciale di vigilanza.

Art. 33.

Tutti i manicomi pubblici e privati e i cittadini che non si trovassero, nelle condizioni prescritte dagli articoli 2, 3, 5, 24 e 26 della presente legge, dovranno adempiervi entro il termine di sei mesi dalla sua attuazione, prorogabile per decreto del ministro, per una sola volta, e per non più di altri sei mesi.

Art. 34.

All'attuazione della presente legge, i direttori dei manicomi dovranno trasmettere al procuratore del Re, pei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16, l'elenco degli alienati ivi mantenuti, con speciale indicazione di quelli mantenuti in tutto o in parte a spese della famiglia.

Art. 35.

Il ministro dell'interno, a seguito delle ispezioni, sentito il Consiglio provinciale interessato, potrà rendere obbligatoria, nei manicomi pubblici, l'esecuzione di quei lavori e l'acquisto di quegli arredi che fossero giudicati strettamente necessari al regolare servizio e alla igiene.

Uguale obbligo potrà imporsi ai proprietari dei manicomi privati, salvo ad ordinarne la chiusura in caso di rifiuto.

IX.

Penalità.

Art. 36.

Nel caso di gravi trasgressioni alla presente legge, le quali non costituiscano reato a senso del Codice penale, il ministro dell'interno, dietro accurata ispezione, assodati i fatti o le cause dalle quali risulta il cattivo stato o disordine dei manicomi, potrà sciogliere le Amministrazioni, potrà sospendere e revocare la autorizzazione pei proprietari dei manicomi privati, sospendere o revocare dall'ufficio i medici-direttori e prendere quegli altri provvedimenti che saranno indicati dal regolamento.

In caso di chiusura il ministro provvederà per mezzo dei prefetti al conveniente collocamento degli alienati ove non provvedano le famiglie.

Qualsiasi addetto ad uno stabilimento pubblico o privato ove si ricoverano alienati, che volontariamente commetta sevizie o vie di fatto sulla persona di un alienato, dovrà essere dal direttore denunciato al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice penale.

In casi di infortuni derivanti da negligenza del personale di servizio o di assistenza, il di-

rettore dovrà pure darne immediata denuncia al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 371, 375, 386 del Codice penale.

Art. 37.

I contravventori all'obbligo di che nella prima parte dell'articolo 24 e nella prima parte dell'articolo 25, soggiacciono alla pena pecuniaria da 100 a 1000 lire.

X.

Manicomi giudiziari.

Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari o nelle sezioni ai termini dell'articolo 26:

a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, trascorso un periodo di osservazione;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria creda necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale, o a scopo di perizia;

c) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe dei Codici penali militari, quando vi siano inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, o dal presidente del tribunale civile, a norma degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale.

Per gli individui di cui ai comma b e c dovranno essere istituite separate sezioni.

Art. 39.

Pei giudicabili colpiti o sospettati di alienazione mentale il passaggio dalle carceri nei manicomi pubblici o giudiziari, e viceversa, avrà luogo, durante il periodo istruttorio e prima del dibattimento, dietro ordinanza della Camera di consiglio penale o della Sezione di accusa o della Commissione d'inchiesta presso i Tribunali militari, secondo la rispettiva competenza; dopo aperto il dibattimento, per ordinanza del magistrato innanzi al quale si procede.

Art. 40.

Potranno restare negli stabilimenti penali, ma in comparti speciali, o nelle sezioni penali delle carceri giudiziarie, i condannati affetti da forme di alienazione mentale transitoria od inoffensiva e quelli colpiti da alienazione mentale che abbiano da espiare pene di durata non eccedente un anno, o che debbano entro un anno finire la pena.

Art. 41.

Il passaggio dei condannati, dal luogo di pena al manicomio giudiziario, o da questo a quello, avrà luogo per ordine del ministro dell'interno sul parere dell'ufficiale sanitario dello stabilimento, e, occorrendo, anche di altri alienisti.

Art. 42.

Il presidente del tribunale civile e penale, assunte le opportune informazioni, deciderà con apposita ordinanza, se il condannato recluso nel manicomio giudiziario, il quale, finita la durata della pena, non sia ancora guarito dalla alienazione mentale, debba rimanere in un manicomio o venire consegnato alla famiglia.

Ove cessino le ragioni che abbiano determinato la ulteriore permanenza dell'alienato nel manicomio, spetta allo stesso presidente, sull'istanza delle parti, o della direzione del manicomio, od anche di ufficio, revocare la già emessa ordinanza.

Art. 43.

Le ammissioni e le dimissioni dai manicomi giudiziari e il trasferimento ai manicomi pubblici degli individui di cui al comma *c* dell'articolo 38, saranno regolate a sensi delle norme legislative vigenti, e delle disposizioni del regolamento generale delle carceri. Però la loro dimissione sarà ordinata dal magistrato in base a dichiarazione motivata del medico direttore del manicomio, e, ove occorra, di uno o più alienisti, la quale dimostri scevro di pericolo il restituirli in libertà.

Art. 44.

Le spese pel mantenimento degli alienati, condannati o giudicabili, sia nei manicomi giudiziari, che nei pubblici, saranno a carico dello Stato fino al giorno in cui i primi abbiano compiuto il termine stabilito per la durata della pena, e pei secondi, fino al giorno in cui, in seguito ai risultati dell'osservazione o della perizia, siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.

In nessun caso può essere a carico dello Stato la spesa relativa ai prosciolti di cui alla lettera *c* dell'art. 38.

La competenza delle spese per gli individui rinchiusi nei manicomi giudiziari, a mente degli articoli 42 e 43, sarà regolata secondo le norme stabilite pel mantenimento degli alienati comuni.

Art. 45.

Ferme le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, la vigilanza ed ispezione dei manicomi giudiziari seguirà con le norme di che nell'art. 29.

Art. 46.

I provvedimenti del tribunale civile e del presidente, dei quali trattasi in questa legge, devono essere preceduti dalle conclusioni del procuratore del Re.

Contro tali provvedimenti è ammesso il reclamo alla Corte di appello, che provvede in Camera di consiglio.

Art. 47.

Con regolamento approvato con decreto reale, saranno stabilite le norme per la responsabilità della vigilanza e custodia degli alienati nei manicomi pubblici e giudiziari, e per l'esecuzione della presente legge, rimanendo abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti, in materia, nelle diverse provincie del Regno.